



Rinnovato il CCNL Turismo

Edizione straordinaria

E' giunto dopo oltre sette mesi di trattative l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da imprese del turismo.

Il Contratto riguarda circa 1 milione di persone e rappresenta un momento cruciale per il settore.

"Si tratta di un accordo -ha dichiarato **Bernabò Bocca**, Presidente della Federalberghi e di Confturismo-Conffcommercio Imprese per l'Italia (la Confederazione che raggruppa oltre **200 mila aziende del turismo**)- che rappresenta un atto di fiducia delle aziende nel futuro del settore, pur in un momento nel

quale il mercato delle vacanze non attraversa una congiuntura favorevole".

L'accordo prevede un aumento medio a regime per un lavoratore di **4° livello pari a 115 euro** ed una durata di quaranta mesi (**dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2013**).

"La consapevolezza della grave crisi congiunturale -ha aggiunto Bocca- ci

ha spinti, di comune accordo con i sindacati dei lavoratori, a distribuire nei prossimi anni gli oneri derivanti dall'intesa.

"Ci auguriamo a questo punto - ha concluso Bocca - che **il Governo apprezzi l'impegno delle imprese e valuti l'opportunità di misure volte a rilanciare il settore fortemente colpito** dalla perdurante riduzione dei **consumi turistici**".

S O M M A R I O

*Rinnovato il CCNL Turismo
I punti qualificanti del contratto*

F A I A T F L A S H

Quindicinale di informazione tecnico-professionale per FEDERALBERGHI a cura di ISTA Istituto Internazionale di Studi, Documentazione e Promozione Turistico-Alberghiera
Direttore Responsabile Alessandro Cianella
Redazione ed Amministrazione
via Toscana, 1 00187 Roma
tel. 0642034610 - telefax 0642034690
Diffusione 19.000 copie online



lavoro

I punti qualificanti del contratto

Il 20 febbraio 2010, Federalberghi, Fipe, Faia, Fiavet e Federreti, con l'assistenza di Confcommercio-Imprese per l'Italia, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo, scaduto il 31 dicembre 2009.

politiche per il governo del settore

L'intesa si apre con un insieme di raccomandazioni che le parti stipulanti rivolgono alle istituzioni al fine di indirizzare la politica di governo del settore turismo, in particolare in tema di stagionalità, ammortizzatori sociali, politiche fiscali, decontribuzione e detassazione del salario variabile, ecc.

modalità di godimento del riposo settimanale

L'accordo chiarisce il quadro normativo contrattuale di applicazione delle disposizioni di legge in tema di godimento del riposo



settimanale (articolo 9, decreto legislativo n. 66 del 2003).

Per effetto delle nuove disposizioni la possibilità di fruire del riposo settimanale ad intervalli più lunghi di una settimana - purché la durata complessiva, ogni quattordici giorni, corrisponda a non meno di ventiquattro ore consecutive ogni sei giornate effettivamente lavorate - è estesa all'intero anno.

apprendistato

L'accordo introduce la possibilità di svolgere la formazione per l'apprendista esclusivamente all'interno dell'azienda.

L'impegno formativo, graduato in relazione al livello

di inquadramento, viene ulteriormente ridotto nel caso in cui l'azienda si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale. Inoltre, la durata della formazione sarà proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

Ad esempio, per un apprendista inquadrato al quarto livello, nel caso di ricorso all'ente bilaterale, in luogo della durata standard di 120 ore annue prevista dalla legge, si avrà un impegno formativo di 75 ore annue.

Nel caso di un apprendista stagionale, assunto per quattro mesi, la durata della formazione sarà pari a 30 ore.

lavoro extra

L'insieme dei casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro extra è stato ampliato includendo anche le attività svolte durante il fine settimana e durante le festività.

contratti a termine

L'accordo prevede una deroga generalizzata alla disciplina della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nei casi di superamento del limite temporale di 36 mesi, qualora il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione.

appalto di servizi

In caso di appalto di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l'appaltante dovrà utilizzare appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante un trattamento economico e normativo complessivamente


non inferiore a quanto previsto dal CCNL Turismo. Tale garanzia si applica unicamente ai lavoratori che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro.

telelavoro

L'intesa recepisce l'accordo interconfederale del 9 giugno 2004 sul telelavoro.

sostegno al reddito

Il 30% della quota per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale dovrà essere obbligatoriamente destinato ad interventi di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da periodi di sospensione dell'attività per crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale. Inoltre, è stata prevista la possibilità che l'ente bilaterale integri l'indennità di disoc-



cupazione erogata dall'INPS.

garanzia delle prestazioni dell'ente bilaterale

L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'ente bilaterale competente.

paga base

E' stato concordato un aumento complessivo relativo al

Trattamento economico - Incrementi paga base nazionale								
livello	gen-10	set-10	mar-11	set-11	mar-12	set-12	apr-13	totale
A	14,26	21,38	21,38	21,38	21,38	35,63	28,49	163,9
B	13,2	19,8	19,8	19,8	19,8	32,99	26,37	151,76
1	12,3	18,44	18,44	18,44	18,44	30,74	24,57	141,37
2	11,24	16,86	16,86	16,86	16,86	28,09	22,46	129,23
3	10,6	15,9	15,9	15,9	15,9	26,5	21,18	121,88
4	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	20,00	115,00
5	9,38	14,07	14,07	14,07	14,07	23,45	18,74	107,85
6s	9,02	13,53	13,53	13,53	13,53	22,55	18,02	103,71
6	8,89	13,34	13,34	13,34	13,34	22,23	17,77	102,25
7	8,33	12,5	12,5	12,5	12,5	20,83	16,65	95,81

triennio 2010 – 2012 pari, per i lavoratori inquadrati al quarto livello, a euro 95, più un'ulteriore quota da corrispondere nel mese di aprile 2013, pari a euro 20.

L'aumento verrà corrisposto in sette tranches di cui la prima, di importo pari a euro 10, sarà erogata a partire dal mese di gennaio 2010.

secondo livello di contrattazione

E' stabilita l'erogazione di un premio di risultato destinato ai lavoratori impiegati presso aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo, aziendale o territoriale, sottoscritto dopo il 1° luglio 1993.



Nel caso in cui, nonostante la presentazione di una piattaforma, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, sarà erogato un premio di importo pari a euro 125 per il quarto livello.

vitto e alloggio

E' previsto l'adeguamento dei valori

del vitto e dell'alloggio, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, 0,02 per una prima colazione e di euro 0,10 per un pernottamento.

decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorrerà dal 1° gennaio 2010 e sarà valido sino al 30 aprile 2013, per una durata di complessivi quaranta mesi.

testo dell'accordo

Il testo dell'accordo può essere scaricato dal sito di Federalberghi nella sezione comunicazione. (www.federalberghi.it)

